

N. 107247 di Rep.

N. 23026 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, addì tredici aprile (13 aprile 2017) alle ore dieci e trenta. REGISTRATO PRESSO

In Castrezzato, Via Valenca n. 15. L'AGENZIA DELLE

Davanti a me dr. Chiara Zichichi, Notaio con residenza ENTRATE  
notarile in Brescia ed iscritto al Collegio notarile di UFFICIO BRESCIA 2  
Brescia, è presente il signor:

FRIGOLI ALBERTO, nato a Chiari (BS) il 15 novembre 1949, il 08/05/2017  
residente a Chiari (BS), Via Sala n. 88. n° 19460

Detta persona, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della: mod. 1T  
di € 356,00

**"POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA" -SOCIETA' QUOTATA IN BORSA-**

con sede in Castrezzato (BS), Via Valenca n. 15, che ha domicilio fiscale presso la sede, di nazionalità italiana, col cap. soc. di €. 6.161.592,12

(seimilionicentosessantunmilacinquecentonovantadue virgola dodici) int. vers. suddiviso in n.ro 1.194.107 azioni da nominali €. 5,16 cad., che il comparente mi dichiara avere il seguente numero di codice fiscale e d'iscrizione presso il Registro delle Imprese della provincia di Brescia: 01251520175, n. 250377 R.E.A., partita I.V.A. 00614280980.

Anzitutto il Presidente mi richiede, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, e se l'assemblea è d'accordo, di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta, assemblea qui riunitasi in un'unica convocazione ex art. 2369 C.C. e art. 13 dello statuto sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "IL GIORNALE" del 7 marzo 2017, nonché, integralmente, sul sito Internet della società, Sezione "Investor Relations", sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" in pari data, come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale nonché dalle disposizioni della CONSOB per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte Straordinaria:

Annullamento delle azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

OMISSIS.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento della parte straordinaria dell'assemblea come segue: nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 12 dello statuto sociale,

assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor FRIGOLI ALBERTO il quale constata che, in questo momento:

sono presenti in assemblea, in proprio n.ro sei soci azionisti, portatori di n.ro 554.108 azioni, rappresentanti il 46,4035% del capitale sociale,

il tutto come meglio risultante dal foglio presenze di cui infra;

che, oltre a lui, dell'Organo amministrativo sono presenti i Consiglieri signori:

Frigoli Giuseppe, Frigoli Emilio, Frigoli Francesco, Frigoli Giovanni, Frigoli Maurizia, Frigoli Ilaria, Elisa Frigoli, assenti i Consiglieri signori Carlo Alberto Carnevale Maffè, Piantoni Alberto, Collalti Andrea, Pedrinelli Maristella e Cropelli Francesca;

che, dell' Organo di controllo, sono presenti i Sindaci signori Curone dr. Francesco, Presidente;

Bisesti rag. Umberto, nato a Palazzolo sull'Oglio il 10 settembre 1973, e Bisesti Maria Grazia, Sindaci Effettivi, che in rappresentanza della società di Revisione, non è presente nessuno;

sono inoltre presenti:

l' avvocato Emanuele Nugnes, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies T.U.F. il quale dichiara che, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non ha ricevuto alcuna delega,

la rag. Cristina Capitanio, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci; il Presidente la ringrazia per la sua partecipazione e chiede all'assemblea se vi siano eccezioni in merito alla sua presenza. Nessun rilievo viene sollevato.

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto relativamente, in particolare, a quanto richiesto per l'intervento in assemblea, richiamata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente a questo punto dà atto che:

- la società ha in portafoglio, a oggi, 70.624 azioni proprie, pari al 5,914% del capitale sociale; azioni per le quali il diritto di voto è sospeso;

- è stata verificata la conformità delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati;

- nel termine indicato nell'avviso non sono state richieste integrazioni all'ordine del giorno, nè proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, nè sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno, ma solo sulla parte

ordinaria;

- sono stati espletati i necessari adempimenti informativi nei confronti della CONSOB, dei soci e del pubblico;

- la relazione illustrativa dell'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa e altresì inserita nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione;

- ai sensi dell'art. 125 quater, comma 1, lett. B del D. Lgs. 58/1998, in data 14 marzo 2017, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della società i moduli di delega generica e per il rappresentante designato;

- ai sensi dell'art. 125 quater, comma 1, lett. C del D. Lgs. 58/1998, in data 14 marzo 2017, sono state pubblicate sul sito internet della società le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;

- la CONSOB non ha richiesto chiarimenti nè ha espresso osservazioni;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea,

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla CONSOB;

è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, precisando che la registrazione è effettuata al solo fine di facilitare la redazione del verbale assembleare e quindi sarà cancellata in seguito;

ai sensi del Codice di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

e che, compiuti i necessari accertamenti, constatata che non è presente nessun altro oltre i già citati.

Prima di iniziare la trattazione il Presidente informa l'assemblea che gli azionisti che possiedono azioni con diritto al voto in misura superiore al 5% del capitale sociale, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dall'intermediario e dalle altre comunicazioni in possesso della società, sono:

Frigoli Alberto, titolare di n.ro 107.807 azioni pari al 9,028% del capitale sociale;

Frigoli Giuseppe, titolare di n.ro 107.127 azioni pari all'8,971% del capitale sociale;

Frigoli Francesco, titolare di n.ro 107.629 azioni pari al 9,013% del capitale sociale;

Frigoli Emilio, titolare di n.ro 107.686 azioni pari al 9,018%

del capitale sociale;

Frigoli Giovanni, titolare di n.ro 107.909 azioni pari al 9,037% del capitale sociale;

Collalti Andrea, titolare di n.ro 60.791 azioni pari al 5,091% del capitale sociale;

dette partecipazioni risultano tutte detenute direttamente.

Dovendosi computare anche le partecipazioni indirette, il Presidente invita i soci a segnalarne eventuale possesso, ai fini del calcolo del superamento delle soglie indicate.

il Presidente precisa infine che:

per quanto a conoscenza della società, non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.lgs. 58 del 1998;

tutte le azioni risultano dematerializzate.

Copia di tutta la documentazione è stata consegnata ai presenti all'ingresso della sala.

In ultimo il Presidente invita coloro:

- che si trovassero in carenza di legittimazione ai sensi di legge, a farlo presente;

- che volessero allontanarsi prima della votazione, a consegnare il biglietto di presenza agli incaricati in quanto, in base al Regolamento Consob, bisogna indicare nel verbale i nominativi di coloro che si sono allontanati, precisando che, in conformità alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, è possibile recarsi presso il centralino secondo il percorso indicato dagli addetti della società;

inoltre, coloro che intendono prendere la parola, previa richiesta al Presidente, dovranno indicare il proprio nome e dettare al notaio l'intervento che desiderano sia verbalizzato; è previsto per ogni intervento un tempo massimo di cinque minuti su ciascun punto all'ordine del giorno.

Ricorda infine che è in suo potere interrompere gli interventi non pertinenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni per le quali gli Azionisti, sono stati convocati in Assemblea Straordinaria, e propone l'esame e l'approvazione della proposta di annullamento di n. 70.624 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

In particolare, propone agli azionisti di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni, attualmente pari a Euro 5,16 per azione, di modo che, a fronte dell'annullamento delle azioni proprie, si determini esclusivamente una riduzione del numero delle azioni costituenti il capitale sociale, senza riduzione dell'importo dello stesso, e l'automatico incremento della parità contabile delle residue azioni.

Fa presente che da oggi la Società detiene complessive n. 70.624 azioni proprie in portafoglio, pari al 5,914% del capitale sociale, acquistate sulla base delle autorizzazioni conferite dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, ai sensi degli artt. 2357 del codice civile e 132 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), da ultimo con la delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2016 e iscritte in bilancio per un valore contabile medio di Euro 11,24 per azione.

Ai sensi delle suddette delibere assembleari, le azioni proprie acquistate non possono essere utilizzate per nessuno scopo in assenza di una specifica autorizzazione degli Azionisti. Pertanto, non essendosi presentate né essendo ipotizzabile nel breve termine la possibilità di utilizzo delle azioni proprie, ed essendo, quindi, venuta meno la necessità di mantenere una quota consistente di azioni proprie in portafoglio, si ritiene opportuno procedere all'annullamento delle predette azioni proprie secondo quanto infra precisato, anche al fine di accrescere il valore per gli Azionisti.

La separata richiesta di autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni proprie, di cui al punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria, rafforza ulteriormente la politica di accrescimento del valore per gli azionisti.

Con l'eliminazione del valore nominale, l'annullamento delle azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, si risolverà in una mera operazione contabile, dovendosi procedere alla riduzione della "Riserva per acquisto azioni proprie", quale risultante dalla situazione contabile al 31 dicembre 2016, per un importo pari ad Euro 793.801,94 ed elisione per pari importo della corrispondente posta negativa "Azioni proprie".

Il capitale sociale di Poligrafica S. Faustino S.p.A., attualmente pari ad Euro 6.161.592,12, pertanto, non subirà alcuna riduzione; le azioni emesse si ridurranno da n. 1.194.107 a n. 1.123.483 e la parità contabile delle residue n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale passerà da Euro 5,16 ad Euro 5,484.

A questo punto il Presidente illustra all'assemblea le variazioni delle partecipazioni rilevanti - in termini percentuali - risultanti, ad oggi, dalle informazioni disponibili e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, considerando altresì gli effetti del voto maggiorato relativamente agli azionisti iscritti nell'Elenco Speciale, variazioni che si verificheranno a seguito dell'eventuale approvazione della proposta di annullamento di n. 70.624 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, indicando rispettivamente per ciascuna partecipazione, il nominativo del titolare, la percentuale sul

capitale attuale (pari a n. 1.194.107 azioni), la percentuale sul capitale post annullamento (pari a n. 1.123.483 azioni), la percentuale sul capitale post annullamento (pari a n. 1.123.483 azioni) - Voto maggiorato:

Alberto Frigoli	9,028%	9,596%	12,976%
Giuseppe Frigoli	8,971%	9,535%	12,894%
Emilio Frigoli	9,018%	9,585%	12,961%
Francesco Frigoli	9,013%	9,580%	12,955%
Giovanni Frigoli	9,037%	9,605%	12,988%
Collalti Andrea	5,091%	5,411%	-

L'eventuale approvazione della proposta di annullamento di n. 70.624 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, comporterà la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, limitatamente all'espressione numerica del numero di azioni che compongono il capitale sociale.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale efficacia della deliberazione proposta è subordinata alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436, comma 5, del codice civile.

Si ritiene, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli Azionisti, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è nelle mani degli azionisti, in quanto contenuto nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge; ad ogni buon conto, da lettura dell'articolo 5 dello statuto sociale, che nel suo nuovo testo reciterà:

*"Articolo 5)*

*1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 6.161.592,12 (seimilionicentosessantuno milaecinquecentonovantadue virgola dodici) suddiviso in n. 1.123.483 (unmilionecentoventitremilaquattrocentottantatre) azioni senza valore nominale.*

*2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.*

*3. La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti."*

Infine, invita gli Azionisti, ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, riunita in sede straordinaria, considerata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

d e l i b e r a

- di eliminare il valore nominale delle n. 1.194.107 (unmilionecentonovantaquattromilaecento sette) azioni ordinarie;

- di procedere all'annullamento di n. 70.624 (settantamilaseicentoventiquattro) azioni proprie, senza alcuna riduzione del capitale sociale con conseguente azzeramento della "Riserva acquisto azioni proprie" per l'importo di Euro 793.801,94 (settecentonovantatremila ottocentodue) e della posta negativa "Azioni proprie" per il medesimo importo di Euro 793.801,94 (settecentonovantatremilaottocentodue);

- di modificare l'art. 5 dello statuto sociale nel testo di seguito riportato:

"Articolo 5)

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 6.161.592,12 (seimilionicentosessantuno milaecinquacentonovantadue virgola dodici) e suddiviso in n. 1.123.483 (unmilionecento ventitremilaquattrocentottantatre) azioni senza valore nominale.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

3. La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti."

- di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto presso il Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche o soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Dichiara a questo punto aperta la discussione ed invita chi desidera prendere la parola ad alzare la mano ed a contenere l'intervento nel tempo massimo di cinque minuti.

Comunica che le votazioni dovranno avvenire per alzata di mano e coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto, dovranno confermare il loro voto.

Nessuno più prendendo la parola, il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, mi invita ad aggiornarlo sui votanti, che in questo momento sono n.ro 6 azionisti portatori del 46,4035% del capitale sociale.

L'assemblea, con il voto favorevole di sei azionisti rappresentanti n.ro 554.108 azioni, pari al 46,4035% del capitale sociale, approva la proposta delibera; contrari ed astenuti: nessuno.

A questo punto lo stesso mi consegna l'elenco dei presenti nel quale sono riportati anche i nomi di coloro che, eventualmente, hanno abbandonato la riunione prima della votazione, elenco che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera =A=**

nonchè il nuovo testo dello statuto che io notaio allego al presente verbale sotto la **lettera =B=** quindi esaurita così la trattazione della parte straordinaria dell' ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore dieci e quarantacinque, proseguendo in parte ordinaria.

Quest'atto,  
dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me notaio completato a mano, omessa la lettura degli allegati per volontà della parte costituitasi ho letto alla stessa ed essa, a mia richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà in fede di che, meco notaio, lo sottoscrive qui in calce, essendo le ore dieci e quarantacinque.

Occupato  
lo scritto sedici facciate fin qui di quattro fogli.  
F.to: Alberto Frigoli - Chiara Zichichi Notaio (L.S.)





**Allegato =B= all'atto in data 13.04.2017 n.ri 107247/23026 di rep. dr. C.Zichichi.**

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Articolo 1)**

La società è denominata "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." o "PSF SPA".

**Articolo 2)**

1. La società ha sede in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15.
2. Il domicilio dei soci, così come l'indirizzo e-mail ed il numero di fax, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci.
3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali.

**Articolo 3)**

La durata della società è fissata fino al 31.12.2035.

**Articolo 4)**

1. La società ha per oggetto:
  - la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere;
  - l'attività di elaborazione dati mediante centri meccanografici, anche per conto di terzi;
  - l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet;
  - il servizio di postalizzazione per conto terzi;
  - il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione in un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;
  - lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale.
2. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. Essa potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl.

385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

### **Articolo 5)**

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 6 . 1 6 1 . 5 9 2 , 1 2 (seimilionicentosessantunomilaecinquacentonovantadue virgola dodici), suddiviso in n.1.123.483 (unmilionecentoventitremilaquattrocentottantatre) azioni senza valore nominale.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

3. La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti.

### **Articolo 6)**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

### **Articolo 7)**

1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo (anche mediante apposita certificazione o comunicazione dell'intermediario).

3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile.

Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (tale documentazione equipollente può essere trasmessa direttamente dall'intermediario).

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

6. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della richiesta) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

7. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, sia esso persona fisica o giuridica, dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in quanto pieno proprietario nonché di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della piena proprietà entro il termine di dieci giorni dalla data della perdita.

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente

cancellazione (totale o parziale).

12. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.

15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 8)**

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

### **Articolo 9)**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2bis) L'Assemblea si svolge in unica convocazione salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione.

3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio Regolamento.

3bis) L'Assemblea è altresì convocata, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

3ter) Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili, è indicata la

quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste dei candidati.

4. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

4bis) I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme previste per l'avviso di convocazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 10)**

Il diritto di intervento e l'esercizio del voto in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 11)**

1. Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, nei limiti di legge, da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile.

2. La delega potrà essere conferita anche in via elettronica mediante notifica attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia.

2bis) La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 11 bis)**

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. E' possibile fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste risultano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito Internet.

#### **Articolo 12)**

1. L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

3. Nei casi previsti dalle leggi il verbale sarà redatto da un notaio scelto dal Presidente.

4. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio che verrà scelto dal Presidente, è assistito da un segretario anche non socio, nominato a norma di legge.

#### **Articolo 13)**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica convocazione o, in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del presente Statuto, in prima o in convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14)**

1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:

- i curricula professionali e personali dei candidati,
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con



l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.

4 bis Qualora il criterio di riparto dei generi non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, gli appartenenti al genere meno rappresentato che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da riservare al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per

eccesso all'unità superiore.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.

Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.

6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.

8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice

Civile. nel rispetto, comunque, dei criteri per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011.

**Articolo 15)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri nei limiti di legge e può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

**Articolo 16)**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.

1bis) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

**Articolo 17)**

1. La convocazione avviene con comunicazione scritta corre-data da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di emergenza, mediante telegramma o

telefax inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, in mancanza la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli amministratori devono riferire in sede di Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuati dalla società o dalle società controllate e su quant'altro stabilito dalla legge.

#### **Articolo 18)**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

#### **Articolo 19)**

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 23 del presente Statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;

b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;

c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

d- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

#### **Articolo 20)**

1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'assemblea fissa un compenso annuo da definirsi di volta in volta.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tuttavia l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,

inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Articolo 21)**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

**ORGANI DI CONTROLLO**

**COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE**

**Articolo 22)**

Articolo 22)

1. Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.

2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

3. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza- è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:

- una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo;
- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

4 bis. Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.

Per il primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno

la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La titolarità può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste purché almeno 21 (ventun) giorni prima della data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consob;
- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché

le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.

7. Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora il criterio di riparto dei generi di cui alla Legge 120/2011 non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge, gli appartenenti al genere meno rappresentato inseriti nella lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.

Se dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da eleggere appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà

immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

8. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

- Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa.

La sostituzione deve avvenire nel rispetto, comunque, dei criteri di cui alla Legge 120/2011 per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivi ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge.

9. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

##### **Articolo 23)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili scelto tra i soggetti di comprovata esperienza professionale in materia contabile e finanziaria ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per i membri di organi di controllo. Il consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e



societari sia dotato di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

2. Le attribuzioni e le responsabilità del preposto alla redazione dei documenti contabili sono determinate dalla legge.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

##### **Articolo 24)**

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Articolo 25)**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo, coadiuvato dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, procederà alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

##### **Articolo 26)**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, salvo diversa determinazione dell'assemblea, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 27)**

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.

2. Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall' art. 13, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

## **STRUMENTI FINANZIARI E AZIONI SPECIALI**

### **Articolo 28)**

1. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

3. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

5. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

### **Articolo 29)**

1. Con apposita delibera dell'assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

2. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

### **Articolo 30)**

1. In caso di emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.

## **RINVIO ALLE LEGGI**

### **Articolo 31)**

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to: Alberto Frigoli - Chiara Zichichi Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 c.2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
Copia ad uso Registro Imprese, imposta di bollo assolta mediante M.U.I.  
F.to: Chiara Zichichi notaio (L.S.).